



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 609 del 29/08/2017

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: liquidazione per il pagamento di € 217,50 all'Agenzia delle Entrate di Caserta, relativo alle spese di registrazione della sentenza n° 1641/2015 emessa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE). Rif. 102/2013.

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: liquidazione per il pagamento di € 217,50 all'Agenzia delle Entrate di Caserta, relativo alle spese di registrazione della sentenza n° 1641/2015 emessa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE). Rif. 102/2013.

Direttore ad interim UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che

- questa Azienda, con nota prot. n. 12172 del 10/12/2013, conferendo mandato all'Avv. Giuseppe Merola, diede impulso ad un procedimento di sfratto per cessato contratto di locazione innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) nei confronti della *Ditta Palombi Mario*;
- tale vertenza, si è conclusa con l'emanazione della sentenza n° 1641/2015, con la quale è stata rigettata la *domanda* con condanna al pagamento delle spese legali per complessive € 2.783,54 IVA e CPA compresi;
- l'ottemperanza al predetto provvedimento, è stata eseguita mediante Determinazione Dirigenziale di questa azienda n° 297 del 21/05/2015;
- è stato notificato, a questa A.O.R.N., in data 18/07/2017, prot. n° 14931/E, *Avviso di Liquidazione dell'Imposta Irrogazione delle Sanzioni*, emanato dalla Agenzia delle Entrate di Caserta, n. 2015/024/SC/000001641/0/001, relativo alle spese di registrazione per la citata sentenza, ammontanti ad € 217,50;

Ritenuto

quindi, di dover provvedere alla liquidazione della suddetta somma, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa per questa A.O.R.N.;

Considerato che

la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa legislativa in materia;

DETERMINA

per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- **Liquidare** la somma di € 217,50 (duecentodiciassette/50), relative all'*Avviso di Liquidazione dell'Imposta* n. 2015/024/SC/000001641/0/001, in favore dell'Agenzia delle Entrate, da imputare sul conto "*fondo contenzioso per ritardato/mancato pagamento*" n. 202020160 del bilancio 2016, quale pagamento delle spese di registrazione relative alla sentenza n° 1641/2015 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE);
- **Autorizzare** la U.o.c. G.e.f. ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
- **Trasmettere** copia della presente determinazione Al Direttore Generale, alla U.O.C. G.e.f., nonché al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2015/024/SC/000001641/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA
UFFICIO TERRITORIALE DI CASERTA (TEJ)

II DIRETTORE

PROVINCIALE EBOLI PELLEGRINO

avverte

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBA

C.F. 02201130610

DOMICILIATO IN
VIA PALASCIANO SNC 81100 CASERTA (CE)
IN QUALITA' DI ATTORE

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000001641/2015

DEL 21/05/15 EMESSO DAL TRIBUNALE S.M.C.V.- C.C.

e per i seguenti motivi:

T.U. IMPOSTA DI REGISTRO - DPR 131/86 OMESSO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE ED ONERI
ACCESSORI DOVUTI SU SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE TRA:

PARTI :AZIENDA OSPEDALIERA S.ANNA E S.SEBASTIANO DI CE/PALOMBI MARIO

OGGETTO:RISOLUZIONE CONTRATTO PER FINITA LOCAZIONE

REPERTORIO N.:2036

AVVERTENZE: SONO SOLIDAMENTE OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTE TUTTE LE PARTI
IN CAUSA (ART. 57, COMMA 1, D.P.R. 131/86.

N.B.

1) SI PREGA DI ACCERTARSI CHE NEL VERSAMENTO RISULTI RIPORTATO IL NUMERO DI
RIFERIMENTO INDICATO SULL'ALLEGATO MODELLO DI PAGAMENTO

2) IL PUBBLICO SI RICEVE NEI GIORNI DI MARTEDI E GIOVEDI DALLE ORE 8,30 ALLE
ORE 12,30 E DALLE 14,00 ALLE 15,00 NELLA SEDE DI VIA CESARE BATTISTI, 10 -
CASERTA

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	200,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	17,50
TOTALE DOVUTO		217,50 EURO

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0014931/E Data: 18/07/2017 12:32
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



IL DIRETTORE PROVINCIALE
EBOLI PELLEGRINO
FIRMATO DIGITALMENTE

(*) Firma su delega del Direttore
Provinciale Pellegrino Eboli, giusta
disposizione di servizio n. 29 del
1°/03/2017 e successive
modificazioni e/o integrazioni

2015/024/SC/000001641/0/001

- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il contribuente deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento. In caso di controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta (o, solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico, tramite PEC); in questo caso, il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata (o, solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico, la ricevuta di PEC)
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC (solo per gli Uffici aventi sede nelle regioni in cui è stato attivato il processo tributario telematico), il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002). La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Vincenzo Zaccchia

IL REFERENTE

PER INFO E CONTATTI 0823/257562 - MAIL: UMBERTO.FUSCO@AGENZIAENTRATE.IT
PER GLI ATTI DEL GIUDICE DI PACE DI PIEDIMONTE MATESE RIVOLGERSI A
PER INFO E CONTATTI 0823/257701 - MAIL: GIUSEPPE.BUONOMO@AGENZIAENTRATE.IT



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: _____ del _____

Budget Economico: 2016

Codice Conto: 202020160

Descrizione: FONDO CONTENZIOSO PER RITARDATO / MANCATO PAGAMENTO

Presente Autorizzazione: €217,50 n° 147 SUB 0

Caserta, li 23/08/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 609 del 29/08/2017

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: liquidazione per il pagamento di € 217,50 all'Agenzia delle Entrate di Caserta, relativo alle spese di registrazione della sentenza n° 1641/2015 emessa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE). Rif. 102/2013.

In pubblicazione dal 29/08/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Gaetano Gubitosa**

Redatto da

Pasquale Cecere

Elenco firmatari

Gaetano Gubitosa - UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta